

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 16/05/2006 n. 1125
legge 109/94 Articoli 13, 8 - Codici 11.3, 8.3

Dalla norma imperativa dell'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (la quale, essendo autoesecutiva, integra le disposizioni del bando di gara) discende l'obbligo delle imprese partecipanti ad una gara di appalto in forma di ATI di declinare, in sede di gara, la quota delle opere che ciascuna di esse intende eseguire in caso di aggiudicazione. Tale obbligo è strettamente correlato all'esigenza di preventiva verifica dei requisiti di qualificazione in relazione alle quote di partecipazione di ciascuna delle imprese costituenti l'ATI. E' del tutto evidente che detta esigenza rimarrebbe frustrata, qualora le partecipanti non dessero contezza della quota di lavori che ciascuna di esse intende assumere (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 1.2.2006, n. 289). Se tale è la ragione dell'obbligo in questione, sarebbe privo di logica ritenere che la quota di ciascuna partecipante alla costituenda ATI possa e debba essere desunta dalla qualificazione posseduta da ciascuna partecipante. Al contrario, proprio la declinazione della quota di lavori che si intende eseguire da parte di ciascuna associata consente all'Amministrazione di verificare se, in concreto, per detta quota ogni esecutrice sia in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. E la stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato non manca di precisare che, ai sensi del citato art. 13, la partecipazione alla procedura di gara di opere pubbliche delle associazioni temporanee è subordinata alla condizione che la mandataria e le altre imprese associate siano già in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettiva quota percentuale, con ciò evidentemente riaffermando la necessità della previa indicazione delle quote di partecipazione (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6586).